



Città di Soverato
Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.10 Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione

ORIGINALE
del 18/07/2024
Seduta STRAORDINARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 18 del mese di luglio alle ore 12,00 nella sala Dott. Bruno Manti del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato, in termini di legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa De Francesco Michela, con funzioni verbalizzanti (art. 97 c. 4 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.). Il Sig. Salvatore Riccio, assume la Presidenza e incarica il Segretario di effettuare l'appello del quale risulta:

N	CONSIGLIERI		Presente	Assente
1	VACCA	Daniele	SI	
2	AMORUSO	Emanuele		SI
3	MATOZZO	Francesco		SI
4	FAZZARI	Rosaria		SI
5	ALTAMURA	Giuseppina	SI	
6	RICCIO	Salvatore	SI	
7	PRUNESTI'	Daniela	SI	
8	GATTO	Maria Caterina	SI	
9	PEZZANITI	Rosalia	SI	
10	RANIERI	Azzurra Rita		SI
11	PELAGGI	Donatella	SI	
12	MARCELLA	Luca	SI	
13	FRANGIPANE	Stefano	SI	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Tenuto conto che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

Visto l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

Considerato che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della Legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le “Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani”;
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;

Preso atto che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);

- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità quali:
- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- **con Deliberazione 389/2023/r/rif del 3 Agosto 2023 l'Arera ha predisposto l'aggiornamento obbligatorio biennale 2024/2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.**

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Rilevato che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti: -

- Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Nei casi di avvicendamento gestionale aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del PEF e qualora non si disponga di dati effettivi parziali, si fa ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo (articolo 1, comma 5, determinazione n.2/2021-DRIF),
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

Dato atto che:

- alla data odierna, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di SOVERATO, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza di ciascuna Amministrazione Comunale;

Considerato che con la Determinazione n. 02/DRIF/2021 ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Verificato che ai sensi dell'art. 4 della delibera 363/2021, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie salvo quanto chiarito dal già citato articolo 1, comma 5, determinazione n.2/2021-DRIF;

Considerato che il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-2 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti vengono quiivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

Considerato che il rapporto tra sommatoria delle entrate tariffarie per il 2024 rispetta il parametro indicato nell'art. 4 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021

Considerato che, come da Deliberazione 389/2023/r/rif del 3 Agosto 2023 si è proceduto all'aggiornamento obbligatorio biennale 2024/2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Richiamato l'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;

Atteso che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità riferita al periodo regolatorio del MTR-2:

QUADRO RIEPILOGATIVO TARIFFA ANNO 2024 – 2025

		2024	2025
TVa		€ 1.674.342,00	€ 1.666.159,00
TFa		€ 308.100,00	€ 311.153,00
ΣT anno		€ 1.982.442,00	€ 1.977.312,00
ΣT anno 2024 - 2025 da sottoporre all'articolazione tariffaria ai sensi del D.P.R. 158/1999			
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021		€ 14.153,00	€ 14.153,00
TVa		€ 1.660.189,00	€ 1.652.006,00
TFa		€ 308.100,00	€ 311.153,00
ΣT anno		€ 1.968.289,00	€ 1.963.159,00

Dato atto che l'Ente territorialmente competente valorizza nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07. Per l'anno 2024 il contributo portato in detrazione è pari a € 14.153,00.

Dato atto che l'Ente territorialmente competente a conclusione dell'intera attività di verifica giunge ad approvare il piano economico finanziario infra periodo e sulla base del quale vengono determinate le Tariffe TARI per l'utenza finale, come di seguito indicato:

Anno	2024
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021.	€ 1.660.189,00
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo FISSO dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021.	€ 308.100,00
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021.	1.968.289,00

Atteso che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento

Ritenuto di dover quindi approvare il Piano Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2024;

Dato atto che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene qui allegata e integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

Considerato che:

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) individua il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato.

- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A);

Tenuto conto che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla **deliberazione ARERA n. 363/2021;**

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione dell'Ente con Verbale n.10 in data 19.06.2024;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Con voti: favorevoli: 07; contrari: 01 Marcella; Astenuti: 01 Pelaggi;

ESPRESSI da n. **09** Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario per la gestione servizio integrato rifiuti, risulta essere:

QUADRO RIEPILOGATIVO TARIFFA ANNO 2024 – 2025

		2024	2025
TVa		€ 1.674.342,00	€ 1.666.159,00
TFa		€ 308.100,00	€ 311.153,00
ΣT anno		€ 1.982.442,00	€ 1.977.312,00
ΣT anno 2024 - 2025 da sottoporre all'articolazione tariffaria ai sensi del D.P.R. 158/1999			
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021		€ 14.153,00	€ 14.153,00
TVa		€ 1.660.189,00	€ 1.652.006,00
TFa		€ 308.100,00	€ 311.153,00
ΣT anno		€ 1.968.289,00	€ 1.963.159,00

1. Di dare atto che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere:

2. Anno	2024
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021.	€ 1.660.189,00
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo FISSO dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021.	€ 308.100,00
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021.	1.968.289,00

nel bilancio di previsione 2024-2026 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;

2 Di approvare il Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani composto dai seguenti allegati, secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021:

- All. 1 Tool di Calcolo per la modifica del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani 2022-2025 per il periodo regolatorio 2024-2025 del MTR-2;
 - All. 2 Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente;
 - All. 4 Dichiarazione di veridicità
- 3) Di demandare all'Area Finanziaria le procedure per la trasmissione del Piano all'ARERA secondo quanto definito dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF e dalla determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, dando atto che eventuali adeguamenti che dovessero emergere dall'analisi di ARERA della documentazione prodotta saranno disposti con successivo provvedimento
- 4) Di dare atto che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all'interno del provvedimento di cui al punto precedente;
- 5) Di trasmettere ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2024-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente.

Infine, il Consiglio Comunale, con votazione separata di uguale esito di quella precedente

DELIBERA

DI DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, anche al fine di procedere con celerità all'invio del rendiconto alla BDAP e alla Corte dei conti.

IL PRESIDENTE f.to Salvatore RICCIO _____

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Michela DE FRANCESCO _____

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. Parere di Regolarità Tecnica: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica I Responsabili di Settore f.to Geom. Massimo Procopio Soverato lì 19/06/2024	D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. Parere di Regolarità contabile Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile I Responsabili di Settore f.to Dott. Bruno Iorfida Soverato lì 19/06/2024
--	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che copia della presente deliberazione:

- (x) viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal **22/07/2024** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- (x) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **22/07/2024** dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Michela De Francesco